



Comune di
Ala' dei Sardi

Prov. Olbia tempio

Regolamento per l'applicazione della
Tassa sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi nel Comune di Ala' dei Sardi, in conformità dell'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e relativi atti normativi di applicazione.

Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L'art. 14, c. 7, d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al c. 46 dell'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2 – Istituzione della tariffa

Nel Comune di Ala' dei Sardi è istituito, a decorrere dal 01.01.2013, la tassa sui rifiuti e servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e relativi atti normativi di applicazione.

La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 3 – Norme di rinvio

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Art. 4 – Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 90 dal loro verificarsi.

Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II LA TARIFFA

Art. 5 – Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6 – Tariffa di riferimento

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Considerato che tale regolamento non è stato ancora emanato, si applicano, comunque, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorrerà l'applicazione del nuovo regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale.

Art. 7 – Tariffa comunale

La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (che nel prosieguo chiameremo "fissa"), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (che nel prosieguo chiameremo "variabile"), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 8 – Articolazione della tariffa per fasce di utenza

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al d.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.

Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.

Per la sua determinazione si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al d.P.R. 158/1999 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del d.P.R. 158/1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel d.P.R. 158/1999 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art. 12 – Soggetti obbligati.

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

Art. 13 – Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del o dei nuclei familiari conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 14 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti

Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.

Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 16 – Locali adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle

superfici da queste utilizzate.

Art. 17 – Locali ed aree non computabili

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio.

Art. 18 – Esclusioni

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

Art. 19 – Altre ipotesi di esclusione (eventuali)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari libere da persone e cose; purché non allacciate ai pubblici servizi;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- g) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi

urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte a verde.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 20 – Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo le modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art. 21 – Tariffa giornaliera

Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata per ogni giorno di occupazione.

Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il Comune che effettua la riscossione della TOSAP .

Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 22 – Riduzioni

Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo a condizione che i locali non siano concessi in locazione o in comodato, la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti con l'applicazione di una riduzione pari al 30%.

La riduzione del 30% è prevista per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui sopra risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

Relativamente al numero degli occupanti, è prevista una riduzione del 30% in caso di abitazioni con un unico occupante.

Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 30%.

Infine, è prevista una riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23 – Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

Il Comune può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

TITOLO III

Accertamenti e riscossione

Art. 24 – Dichiarazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 90 giorni dall'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

- 1) Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
- 2) Numero effettivo degli occupanti.
- 3) Ubicazione, superficie, destinazione dei locali.
- 4) Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
- 5) Data di inizio dell'occupazione.
- 6) Estremi catastali.
- 7) Sottoscrizione con firma leggibile.

Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

- 1) Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
 - 2) Partita IVA.
 - 3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale.
 - 4) Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, Cod. fiscale/P. IVA, Iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del Rappresentante legale.
2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.
3. Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica.

4. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – Comunicazione di variazione

Entro 90 giorni dal variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 4.

Art. 26 – Comunicazione di cessazione

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne comunicazione all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione, entro 90 giorni.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- 1) le generalità del contribuente;
- 2) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- 5) data di presentazione;
- 6) sottoscrizione.

Art. 27 – Disposizioni generali sulle comunicazioni e modalità di versamento del tributo

Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti possono essere effettuate anche mediante comunicazione telefonica (con successiva conferma scritta), telefax o mediante strumenti telematici.

Dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata ricevuta all'utente.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente o modello di pagamento unificato. È, inoltre, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 28 – Funzionario responsabile

Il Comune individua il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 – Accertamenti d'ufficio

Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione tariffa, è facoltà del funzionario responsabile inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 30 – Sanzioni

In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37 dell'art. 14 d.l. 201/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 31 – Rimborsi

Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebitato entro il termine di anni 5 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento.

Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.

Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 32 – Recupero oneroso

La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo;

in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, s.m.i.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.